



allegato "B" all'atto n. 1203/500 di repertorio Notaio Giuditta Renaldini

**STATUTO ASSOCIAZIONE**

**“ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI BRESCIA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 – Costituzione, durata e sede**

È costituita l'Associazione denominata “Associazione Volontari Ospedalieri di Brescia - Organizzazione di volontariato”, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo “AVO - ODV”.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'AVO di Brescia, con ininterrotta attività dal 10/02/1980, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, con atto in data 8 febbraio 1980 n. 191965/7652 di repertorio Notaio Alessandro Mazzola, registrato a Brescia il 28 febbraio 1980 al numero 1369, riveduto poi nel 2006 con atto in data 11 maggio 2006 n. 61626/11673 di repertorio Notaio Luigi Mazzola Panciera di Zoppola Bona, registrato a Brescia il 30 maggio 2006 al numero 2700, conferma la sua forma giuridica di Organizzazione di Volontariato.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia ed è associata all'AVO regionale (AVO Lombardia) ed alla Federavo nazionale delle quali condivide i principi ispiratori e rispetta le direttive e le linee guida.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in provincia di Brescia. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato dal Regolamento dell'AVO.

**ART. 2 – Statuto**

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione, ispirandosi ai principi evangelici e con la collaborazione di tutte le persone di buona volontà, fondando la sua attività istituzionale e as-

sociativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, escludendo qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, ed operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale, si prefigge di rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un servizio qualificato, volontario e gratuito.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- a. operare nelle strutture ospedaliere o socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole ai malati, offrendo loro durante la degenza, calore umano, ascolto, aiuto per lottare contro la sofferenza, la solitudine e l'emarginazione, con l'esclusione di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico;
- b. collaborare con le diverse strutture in cui opera, integrandone anche l'attività, per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- c. impegnarsi in progetti e sperimentazioni, anche in collaborazione con le strutture in cui l'Associazione opera, miranti a migliorare il servizio reso dagli operatori sanitari e dai volontari a favore dell'ammalato;
- d. promuovere la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni, anche costruendo collegamenti diretti e bilaterali con le Scuole superiori e le Università presenti sul proprio territorio.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti dalla legge previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

## **TITOLO II – ADERENTI**

### **ART. 4 – Criteri di Ammissione**

L'Associazione è aperta a tutte le persone maggiorenni, fisicamente e psicologicamente idonee, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere o socio-assistenziali.

Ad ogni aderente è richiesto, come condizione essenziale, l'impegno per un'adeguata e continua formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità e i compiti dell'Associazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata, di partecipare alle Assemblee e di pagare la quota associativa, nonché il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve aver frequentato con profitto un corso di formazione precedentemente organizzato dall'Associazione e rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione di ammissione con cui l'aderente acquista la qualità di associato, è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli As-

sociati; nel presente statuto l'associato è definito anche "socio".

Il Consiglio Direttivo deve provvedervi entro il termine di giorni novanta dal ricevimento dell'istanza, salvo giustificato motivo, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. In caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proibiviri.

Possono essere altresì nominati dal Consiglio Direttivo soci onorari e soci emeriti.

I soci onorari sono ex volontari che, per l'attaccamento all'Associazione, si sono particolarmente distinti con atteggiamenti concreti verso la condizione di estrema fragilità dei sofferenti.

I soci emeriti sono persone che hanno avuto particolari meriti e speciali funzioni nell'AVO, nella sua gestione e nelle sue attività.

#### **ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Ad ogni associato spetta il diritto di voto nell'Assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **ART. 6 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento per due anni consecutivi, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli or-

gani associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata prestazione della propria attività, almeno per un anno o eccessivo assenteismo dal servizio; attività che in qualsiasi modo possono recare danno o nuocere alla immagine e al prestigio dell'Associazione) può esserne sospeso, anche in via cautelativa, o escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo proporzionata in ragione della gravità del fatto addebitato.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Proviviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

L'assettativa, ovvero l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione della qualità di volontario o di socio.

#### **ART. 7 – *Volontari e Assicurazioni Obbligatorie***

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo i massimali previsti dalla Compagnia assicuratrice. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontario.

### **TITOLO III - ORGANI**

#### **ART. 8 – *Organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Proviviri;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. l'Organo di controllo e di revisione legale.

#### **ART. 9 – *Composizione dell'Assemblea***

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun aderente ha un voto.

Ciascun aderente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro aderente mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa la delega nelle votazioni a scrutinio segreto e in quelle relative alle elezioni degli organi sociali.

#### **ART. 10 – *Convocazione***

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un aderente nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da alme-

no un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

#### **ART. 11 – *Assemblea ordinaria***

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a. l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. nei casi previsti dallo statuto o dalla Legge, la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo;
- c. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. l'elezione e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- e. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- h. la determinazione dell'ammontare della quota associativa;
- i. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria ovvero la deliberazione su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aventi diritto presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe, salvo espressa deliberazione dell'Assemblea entro il limite massimo di tre deleghe per ciascun aderente.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi.

#### **ART. 12 – *Assemblea straordinaria***

In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero qualora ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o in caso di sua indisponibilità, ad uno dei Vicepresidenti o al Collegio dei Probiviri.

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aventi diritto e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la

presenza personale o per delega di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe, salvo espressa deliberazione dell'Assemblea entro il limite massimo di tre deleghe per ciascun aderente.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi

#### **ART. 13 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni delle Assemblee, fatta eccezione per tutti quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E' composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati: il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato ed i consiglieri per altri due.

Elegge al suo interno il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, uno o due Vicepresidenti che ne fanno le veci in caso di assenza o impedimento del Presidente e nomina il segretario ed il tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti ed autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- in genere, provvedere agli atti di amministrazione;
- valutare la domanda di ammissione a socio;
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione o l'esclusione di un aderente;
- ratificare nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità e di urgenza;
- emanare il regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale

che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti dalla legge previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa della decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, con il primo votato, ma non eletto nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **ART. 14 – Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata.

Il Presidente dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile per altri tre anni consecutivamente.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le Assemblee ordinarie e convocare e presiedere le Assemblee straordinarie;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza;
- aprire e chiudere conti correnti bancari;
- promuovere e sviluppare opportune iniziative per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e per l'incremento dell'attività associativa;

- in caso di comprovata necessità e di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;  
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale dell'Associazione.  
Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea.

#### **ART. 15 – Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 16 – Il Segretario e il Tesoriere.**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei volontari e libro degli Associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività delle persone addette alla segreteria.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- provvede direttamente al tesseramento dei soci ed alla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili, nei modi e forme di legge.

#### **ART. 17– L'Organo di Controllo**

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti, quando è obbligatorio per legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

#### **ART. 18 – Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea dei soci. E' composto da tre membri ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse in-



sorgere tra i volontari, tra i soci, tra gli Organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

E' investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica ex bono et equo, senza formalità di procedure, nel rispetto del diritto di difesa del'associato o del volontario. Il provvedimento emesso e' inappellabile.

#### **ART. 19 – Incompatibilità**

La qualità di aderente all'Associazione è incompatibile con l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni, e delle Circoscrizioni da parte di volontari – associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione.

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con i componenti di altro organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

### **TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **ART. 20 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e di privati;
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dal tesoriere o, eventualmente, dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

#### **ART. 21 – Patrimonio, contributi e convenzioni.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

Le eredità sono accettate con beneficio d'inventario e i legati conseguiti dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

#### **ART. 22 – Bilancio**

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti dalla legge previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **ART. 23 – Avanzi di gestione**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### **ART. 24 – Libri Sociali Obbligatori**

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro del Collegio dei Probiviri;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine degli stessi è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 25 – *Scioglimento e messa in liquidazione***

In caso di estinzione o di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, secondo le norme del Codice Civile, ad altra Organizzazione di Volontariato o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

##### **ART. 26 – *Legge applicabile***

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale del volontariato. L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

In Gussago (BS),

presso una sala di Villa Pace, in Via Cavalletto n. 1, il giorno 25 (venticinque) maggio 2019 (duemiladiciannove).

F.to EMMA MINONI

F.to GIUDITTA RENALDINI NOTAIO Sigillo

Copia fotostatica in  
conforme all'originale  
nei miei atti, per usi consentiti dalla legge.  
Verolanuova,

fogli